

# REGIONE SICILIA

LEGGE 14 ottobre 2020, n. 23

Modifiche di norme in materia finanziaria.

(GU n.15 del 10-4-2021)

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte I - n. 53 del 16 ottobre 2020)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 e all'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30 in materia di ripiano del disavanzo.

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 e successive modificazioni e' soppressa.

2. All'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30 dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per gli esercizi finanziari 2019 e successivi, cessano di avere vigore le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 e successive modificazioni.».

Art. 2

Modifica dell'art. 5 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 in materia di interventi finanziari in favore delle Citta' metropolitane e dei liberi Consorzi comunali.

1. All'art. 5 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle parole «entro il 15 dicembre 2020»;

b) al comma 1, le parole da «entro il 30 settembre 2019» fino a «manutenzione di strade e scuole» sono soppresse;

c) al comma 2, le parole da «di cui euro 45.812.754,53» fino a «nell'esercizio finanziario 2021» sono soppresse.

Art. 3

Modifica dell'art. 12 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 in

materia di Riscossione Sicilia.

1. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 le parole «fino al 30 novembre 2020» sono sostituite dalle parole «fino al 10 dicembre 2020».

#### Art. 4

Modifica dell'art. 5 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 in materia di strumenti finanziari per il credito alle imprese.

1. All'art. 5 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole da «prioritariamente» fino a «Regione» sono sostituite dalle parole «destinabili a strumenti finanziari flessibili con Banca Europea degli Investimenti»;

b) il comma 3 e' soppresso;

c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2020/C 911/01 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modificazioni e dell'art. 54 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla scadenza del predetto Quadro temporaneo, si applicano le condizioni e i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e successive modifiche e integrazioni o dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e successive modificazioni.».

2. L'Assessore regionale per l'economia riferisce in Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, con cadenza semestrale, sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

#### Art. 5

Modifica dell'art. 7 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 in materia di esenzione della tassa automobilistica regionale.

1. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, dopo le parole «per i proprietari con reddito non superiore ai 15.000 euro», sono aggiunte le parole «che risultino intestatari dei veicoli nel pubblico registro automobilistico alla data di pubblicazione della presente legge».

#### Art. 6

Modifiche all'art. 10 della legge 12 maggio 2020, n. 9 in materia di interventi a favore di operatori economici

1. Al comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «e' destinata, altresì», sono sostituite dalle parole «di cui al comma 1 e' destinata»;

b) alla fine e' aggiunto il seguente periodo «Gli interventi di cui al presente comma sono concessi a fondo perduto nei limiti dei regimi di aiuto.».

#### Art. 7

Rendicontazione iniziative sportive 2020

1. Le iniziative a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 possono essere rendicontate entro il 30 giugno 2021.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 ottobre 2020

MUSUMECI

Assessore regionale  
per l'economia  
Armao

(Omissis).